SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 7191/2016

UDIENZA DEL

11/04/2018 ore 15:00

N° 654/18

PRONUNCIATA IL: 11/04/2018

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11/04/2018

Il Segretario

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI LOMBARDIA SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	LABRUNA	SALVATORE	Presidente
☐	CRESPI	MONICA GIOVANNA MICA	Relatore
☐	CANDIDO	ANTONIO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

ORDINANZA

- sull'appello n. 7191/2016
  depositato il 06/12/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 3782/2016 Sez:9 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO
  contro:
AG. RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

difeso da:

proposto dall'appellante:

difeso da:

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820060020856076
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820080011298268
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820090091837867
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820090102423287 DIR.ANNUO CCIAA 2006
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820090415837436 I.C.I. 2005
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820090415837436 I.C.I. 2006
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820100166868129 TRIB.ERARIALI 2006

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 7191/2016

UDIENZA DEL

11/04/2018 ore 15:00

(segue)

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820110022630667 DIR.ANNUO CCIAA 2007
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820110208015958 IVA-ALTRO 2006
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820110426787441 TRIB.ERARIALI 2008
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820120015848829 IVA-ALTRO 2008
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820130009969083 TRIB.ERARIALI 2009
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820140061751769 IVA-ALTRO 2010
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820140113670841 IRAP 2011
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820150069768655 IVA-ALTRO 2009

R.G.A. 7191/2016
C.T.P. MI 3782/19/2016

ORDINANZA

Considerato che:

l'art. 1, d.l. 193/2016, conv. con modif. con l. 225/2016, ha disposto che a decorrere dal 1° luglio 2017 le societa' del Gruppo Equitalia -a esclusione della società di cui alla lett. b), c.11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione- siano sciolte, cancellandole d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Le funzioni di riscossione nazionale (di cui all'art.3, c.1, d.l. 203/2005, conv. con modif. con l. 248/2005), sono attribuite all'***Agenzia delle entrate*** di cui all'art.62, d.lgs. 300/1999, e sono svolte dall'ente strumentale della stessa Agenzia delle Entrate denominato: ***«Agenzia delle Entrate-Riscossione»***, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale ente strumentale subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle cessate società del Gruppo Equitalia di cui al c.1 ed assume la qualifica di ***Agente della Riscossione*** con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del d.P.R. 602/1973;

l'estinzione della persona giuridica, anche nell'ipotesi di soppressione *ex lege* di un ente pubblico, *quoad effectum* è equiparabile alla morte o alla perdita della capacità di stare in giudizio della persona fisica;

l'inciso *"anche processuali"* non rileva nell'applicazione dell'art. 40, c.1, lett. a), d.lgs.546/1992, consonante all'art. 110 c.p.c.: *"Quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto"*, che -per gli effetti di cui al rinvio dinamico disposto dall'art. 1, c.2, d.lgs.546/1992- assume funzione residuale alle norme –speciali- di tale decreto *"per quanto da esse non disposto e con esse compatibili"*;

secondo l'art.2, c.1, ultimo alinea, d.lgs.546/1992, *"Restano **escluse dalla giurisdizione tributaria** soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ..."* -oltre quelle riguardanti atti di riscossione extratributaria- per cui, la tutela giurisdizionale per gli atti della esecuzione forzata tributaria si articola in una fase di giurisdizione tributaria -disciplinata dalla norma speciale ex art. 1, c.2, d.lgs.546/1992- ed in un'altra di giurisdizione ordinaria civile; per la prima è prevista una pletora di difensori abilitati (art. 12, stesso decreto: avvocati il, commercialisti e consulenti del lavoro, oltre – limitatamente all'art.2, c.2- ingegneri, geometri, architetti, periti industriali, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari etc), tra i quali soltanto l'Avvocatura dello Stato può assistere le parti pubbliche,

diverse –pertanto- dai Soggetti gestori di cui all'art.53, d.lgs. 446/97 (soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, che possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale, e non con un difensore abilitato), e dall'ente locale che ha una propria disciplina derogatoria; per la seconda, lo *ius postulandi* può essere esercitato solamente dall'avvocato in libero foro o dall'Avvocatura dello Stato.

il Regolamento di amministrazione, approvato con Determinazione del Commissario straordinario, n. 6 del 23 giugno 2017, così dispone all'art. 4:
c. 2. *L'Ente si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato secondo quanto previsto e stabilito dall'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 e ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e s.m.i.. I rapporti con l'Avvocatura di Stato sono regolati da convenzione.*
c. 3. *L'Ente può altresì avvalersi di avvocati del libero foro ovvero essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati che possono stare in giudizio personalmente, secondo le previsioni dell'art. 1 comma 8 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.*

il su citato comma 8 (come integrato in sede di conversione dalla l. 225/2016) testualmente così dispone: *"L'Ente e' **autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato** competente per territorio, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'Ente puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti **davanti al tribunale e al giudice di pace**, salvo che, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, sentito l'ente, assuma direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio nei giudizi **davanti alle commissioni tributarie** continua ad applicarsi l'articolo 11 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni"* (l'ultimo alinea è stato introdotto in sede di conversione);

Tar Lazio, sent. 09/01/2018 n°150, ha come *thema decidendum* solamente il patrocinio dell'Agente della Riscossione davanti al giudice ordinario, tanto è vero che non ha motivo di far alcun -seppur minimo- cenno alle 16 categorie professionali circa, diverse da quella degli avvocati, cui appartengono i difensori abilitati alla giurisdizione speciale tributaria ex art. 12, c. 1, d.lgs. 546/1992 (commercialisti e consulenti del lavoro, oltre –limitatamente all'art.2, c.2- ad ingegneri, geometri, architetti, periti industriali, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari etc.); peraltro, non si coglie il motivo per il quale si debba abbandonare un'ermeneutica letterale ex art. 12 d.l.g. del c.c., al solo fine di differenziare la combinazione processuale: *legitimatio ad causam, legitimatio ad processum* e *ius postulandi* dell'ente strumentale -*"adiectus solutionis causa"*- da quella dell'Agenzia delle entrate, cui è stata attribuita la funzione di riscossione, e degli altri enti resistenti quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché le cancellerie/segreterie giudiziarie;

secondo l'art. 12, c. 1, d.lgs. 546/1992, solo *"le parti, **diverse** dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d. lgs. 15 dicembre 1997,*

numero 446, [c.d. soggetti gestori] *devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato"*; coordinando quanto appena citato con il comma 3 del precedente articolo 11, quindi, l'**ente locale** *"può stare in giudizio"* direttamente o anche mediante il proprio dirigente ufficio tributi o il titolare della relativa posizione organizzativa; tuttavia, in mancanza di una specifica previsione statutaria il tal senso, il sindaco/presidente conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune/Provincia/Regione/Consorzio/CCIAA/AltroEnteLocale. (Cass. civ., SSUU, 16 giugno 2005, n. 12868, Cass. civ., n. 23158 e 23159, 9 settembre 2008). Non conducente, infine, ogni argomentazione fondata sull'ermeneutica dell'art.15, c.2-sexies, d.lgs.546/1992, nella misura in cui ometta di considerare la possibilità per tutte le parti pubbliche di farsi assistere dall'Avvocatura dello Stato -anziché da propri funzionari- nel qual caso non si applica la riduzione del 20%; le cancellerie/segreterie giudiziarie possono chiedere il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per essere incardinate nell'Amministrazione dello Stato (MinGiu, Mef e Pcm);

atteso il carattere di specialità riconosciuto dall'art. 1, c. 2, d.lgs. 546/1992, alle disposizioni sul processo tributario, l'art. 11, c. 2, al.1°, d.lgs. 546/1992, ha così disciplinato la capacità di stare in giudizio (*legitimatio ad processum*): *"L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonche' dell'**agente della riscossione*** [limitatamente alla riscossione di tributi], ***nei cui confronti e' proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata**. ...";* secondo il successivo art. 12, c. 8, *"Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato"*, come richiamato dall'art.1, c.8, d.l. 193/2016, e disposto dall'art. 43, R.D. 1611/1933: *"l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti all'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela o anche alla sola vigilanza dello Stato, sempre che sia stata autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento con regio decreto";*

l'evento interruttivo *de quo* –privo della dichiarazione di cui all'art. 40, c. 2, d.lgs. 546/1992- è tuttavia previsto dall'art. 1, d.l. 193/2016, convertito dalla l. 225/2016, e, quindi, l'interruzione del processo va dichiarata d'ufficio poichè la perdita per estinzione della capacità processuale di un soggetto giuridico è causa tipica e ordinaria di interruzione del processo, salvo il caso –qui non occorso- di prosecuzione volontaria mediante valida costituzione del soggetto giuridico subentrante entro la prima udienza utile dall'evento interruttivo.

Ritenuto, altresì, che:

il nuovo ente pubblico economico: *"Agenzia delle Entrate – Riscossione"*, subentrato a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle -già sciolte- società del Gruppo Equitalia, assumendo la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al Titolo I, Capo II e al Titolo II, del d.P.R. n. 602/1973, non sta qui in giudizio ai sensi

dell'articolo 11, c.2, rappresentato ed assistito da personale dipendente validamente delegato[1], o dell'articolo 12, c.8, d.lgs. 546/1992, assistito dall'Avvocatura dello Stato;

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione 22^, in composizione collegiale,

dichiara

l'interruzione del processo indicato in frontespizio.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 11 aprile 2018.

Il dispositivo dell'ordinanza è immediatamente comunicato alle parti presenti in udienza; ai sensi del combinato disposto dall'art. 1, c.2, d.lgs.546/92 e dall'art.176, c.2, c.p.c.: *"le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi"*.

Ne potrà essere richiesta copia alla segreteria di sezione dal giorno successivo a quello di deliberazione.

Il Presidente

dott. Salvatore Labruna

[1] *"In tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo"* (Cass. Ss. Uu. 24179/2009). (Cnf. Cass. Ss. Uu. 24883/2008 e 4248/2016, Cass. civ. nn. 23035/2009, 28078/2011, 24813/2013, 16274/2015 e 20408/2016).